

Proc.Un.1880-1/2024

## IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

## SEZIONE XIV

in composizione monocratica

nella persona del Giudice delegato, dott.ssa Barbara Perna;  
sulla richiesta di misure protettive avanzata da **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A con socio unico (ISSV)**, con sede Roma 00155 (RM), Via Francesco Tovaglieri, 17, capitale sociale € 3.000.000,00, Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10169951000, REA n. RM – 1215758, avanzata con atto depositato il 13 dicembre 2024 nell’ambito del procedimento unitario iscritto al n .1880-1 /2024 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

(a) misure protettive

- rilevato che parte ricorrente ha contestualmente formulato ricorso ex art. 40 e 44 co. 1 CCII e richiesta di applicazione di misure protettive ex art. 54 e 55 comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come successivamente modificato;

-considerato che l’art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, d. l.vo n. 14/2019 così recita: *“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui*



*beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata..”;*

-rilevato che l'articolo 55, comma 3, del d. l.vo n. 14/2019 dispone che *“Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta....”;*

-rilevato che l'articolo 55, comma 3, cit. non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò – vale rimarcarlo - diversamente da quanto disposto dall'articolo 19 del d.l.vo n. 14/2019 (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive



nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento;

-ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia "erga omnes", ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo;

-considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del C.C.I.I. e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede, al contrario, la forma del decreto,

-ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda prenotativa depositata ragioni ostative all'accoglimento; che inoltre le stesse vanno intese



come strettamente funzionali alla scelta dello strumento e alla sua proposizione;

- chiarito che il ricorrente fa richiesta di misure protettive, per un periodo di 120 giorni, consistenti nell'immediato blocco erga omnes – per effetto della domanda in esame – di iniziative individuali dei creditori sul patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, dovendosi gestire l'attivo, nell'ambito della procedura di concordato, nell'interesse e a tutela dell'intero ceto creditorio; precisato che la richiesta si estende ai pignoramenti presso terzi già attivati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, per i quali si chiede che venga disposto che i terzi pignorati a) provvedano all'accantonamento delle somme già oggetto di pignoramento senza disporre il trasferimento in favore dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e b) non procedano al blocco delle somme spettanti alla ISSV maturate successivamente alla data di pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII presso il Registro delle Imprese;

considerato che, in ragione della peculiarità del procedimento di pignoramento disciplinato dalla citata norma, che non segue le ordinarie forme del codice di procedura civile, deve ritenersi come l'ordine di pagamento contenuto nello speciale atto di pignoramento notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ai terzi pignorati (clienti ed istituti di credito) determini un mero vincolo di indisponibilità delle somme, alla stregua dell'atto di citazione ex art. 543 c.p.c., senza che si assista ad alcun trasferimento in favore



del creditore pignorante, se non nel momento in cui il terzo, nel termine ad esso assegnato, proceda al pagamento; con la conseguenza che in considerazione di quanto sopra, l'improseguibilità sancita dall'art. 54, comma 2, CCII, determina l'impossibilità per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di bloccare tutte le somme dovute dai terzi pignorati alla debitrice ovvero tutte le somme pervenute sui conti correnti bancari della stessa a partire dalla pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese;

(b) misure cautelari

- considerato che tra le misure richieste ex art. 54 CCII il ricorrente fa istanza di concessione anche di misure cautelari, sempre per un periodo di 120 giorni, consistenti nell'inibire agli istituti di credito Unicredit S.p.A., IntesaSanpaolo, Bper Banca S.p.A., Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop. a Resp. lim., Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, di effettuare, a qualsiasi titolo, compensazioni tra le somme depositate e depositande sui conti correnti di seguito indicati con crediti eventualmente maturati e maturandi relativi ai finanziamenti concessi alla ISSV e di inibire, altresì, ai medesimi istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della ricorrente.

- ritenuto, quanto alla possibilità di concedere misure volte a inibire agli istituti di credito di effettuare compensazioni per rientrare del proprio credito, che tale misura possa rientrare tra quelle concedibili ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, "in quanto la misura in esame



può essere certamente ricondotta alla portata precettiva ed applicativa del citato disposto normativo, poiché utile a garantire la par condicio creditorum nella prospettiva attuativa dell'intrapreso strumento concordatario" (Trib. Roma, 10.7.2024).

- ritenuto, in conformità con la prevalente giurisprudenza di merito, che le misure ex art. 54 CCII possano astrattamente includere l'inibizione agli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture, atteso che una tal misura può essere funzionale al risanamento dell'impresa e, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio (Tribunale di Parma, 10.07.2022); tenuto conto che, ai sensi dell'art. 55 comma secondo CCII ai fini della concessione delle misure cautelari richieste occorre convocare le parti interessate (la ricorrente e gli istituti di credito interessati e sopra menzionati) per valutare in contraddittorio e acquisite le informazioni necessarie, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della misura; vista la richiesta di iscrizione al registro delle imprese in data 13 dicembre 2024;

P.Q.M.



letti gli articoli 54 co. 1 e 2 e 55 co. 2 e 3 del d. l.vo 14.01.2019 n. 14;

A) accoglie la domanda riferita all'adozione delle misure protettive ex articolo 54 comma 2 C.C.I.I., come presentata da **INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A con socio unico (ISSV)** e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; ivi incluse quella di disporre che i terzi pignorati ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 provvedano all'accantonamento delle somme già oggetto di pignoramento senza disporre il trasferimento in favore dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e non procedano, altresì, al blocco delle somme spettanti alla ISSV maturate successivamente alla data di pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII presso il Registro delle Imprese;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in quattro mesi a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese,



B) in ordine alla richiesta di **misura cautelare** consistente nell'inibire ai seguenti istituti di credito: Unicredit S.p.A., IntesaSanpaolo, Bper Banca S.p.A., Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop. a Resp. lim., Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, di effettuare, a qualsiasi titolo, compensazioni tra le somme depositate e depositande sui conti intestati alla ricorrente (indicati in ricorso) con crediti eventualmente maturati e maturandi relativi ai finanziamenti concessi alla ISSV e di inibire, altresì, ai medesimi istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della ricorrente, così provvede:

FISSA la comparizione della parti dinanzi a sé per il giorno 28 gennaio 2025 ore 13.00 con termine fino al 17 gennaio 2025 per la notifica, a cura del ricorrente agli istituti di credito interessanti dalla misura richiesta.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Roma, 07/01/2025

Il Giudice delegato  
dott.ssa Barbara Perna

